



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 21

Oggetto: DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA", DEI POSTI CACCIA MASSIMI AMMISSIBILI IN PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 28 ventotto del mese di aprile, alle ore 14:30 con continuazione, sia nella residenza della Provincia di Sondrio, nella sala "Michele Melazzini", sia in videoconferenza, tramite collegamento con Google Meet, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente online
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente online
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente online
CORVI DARIO	Consigliere	Assente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente online
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Su invito del Presidente, illustra la proposta il Dirigente del Settore "Agricoltura, Ambiente Caccia e Pesca", Dott. Cristini Gianluca.

PREMESSO che:

- l'art. 27 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" prevede espressamente che il territorio della "zona Alpi", che ricomprende integralmente il territorio della provincia di Sondrio, è considerato zona faunistica a sé stante e sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali;
- tra queste norme rientra anche la definizione dei posti caccia massimi ammissibili per le cacce delle specializzazioni praticate all'interno della zona di "maggior tutela" del territorio provinciale, cioè "tipica alpina", "lepre" ed "ungulati";
- ad oggi tale definizione, basata sull'elaborazione di dati del periodo 2001-2005, è contenuta al paragrafo 4.6 "Organizzazione dei cacciatori" del Piano Faunistico Venatorio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n°24 del 27/09/2016;

CONSIDERATO che tale tematica non rientra tra i contenuti minimi del Piano faunistico-venatorio territoriale ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26/93;

VALUTATO che durante il lungo arco di tempo trascorso dalla precedente elaborazione è variata significativamente l'estensione del territorio agro-silvo pastorale (TASP) utile alla caccia e, relativamente alle diverse specie stanziali di pregio, si sono verificati trend non favorevoli di alcune specie, quali fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre bianca, mentre per quanto riguarda gli ungulati, in alcune zone si assiste ad una regressione, in particolar modo per capriolo e camoscio;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad una nuova definizione dei posti caccia che tenga conto dell'ultimo aggiornamento disponibile del dato di TASP, calcolato da Regione Lombardia nel 2023, e dei dati venatori provinciali del decennio 2016-2025;

VISTA la bozza del documento "Definizione dei posti caccia massimi in provincia di Sondrio", condivisa con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, e ritenuta meritevole d'approvazione;

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 9 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 9 |
| * favorevoli | n. | 9 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Definizione dei posti caccia massimi in provincia di Sondrio", facente parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che i contenuti del paragrafo 4.6 "Organizzazione dei cacciatori" del Piano Faunistico Venatorio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 24 del 27/09/2016, si intendono superati dall'allegato alla presente deliberazione.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'approssimarsi della scadenza per la valutazione delle nuove domande di ammissione alla caccia.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO
Servizio Caccia e Pesca

DEFINIZIONE DEI POSTI CACCIA MASSIMI IN PROVINCIA DI SONDRIO



ANNO 2026

PREMESSA

Il calcolo dei posti caccia massimi per le specializzazioni vigenti in provincia di Sondrio è sempre stato definito nell'ambito del Piano faunistico venatorio vigente, in relazione all'analisi dei dati relativi alla fauna e alla descrizione della pressione venatoria.

Attualmente i posti massimi sono definiti nel Piano Faunistico Venatorio vigente, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n°24 del 27/09/2016, al capitolo 4.6 "Organizzazione dei cacciatori".

I dati presentati nel PFV sopra citato si riferiscono però ancora alla situazione faunistica del quinquennio 2001-2005, ed è inevitabile che, dopo un arco di tempo così lungo, siano molte le modifiche intercorse, in particolare per le diverse specie stanziali di pregio, quali fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre bianca, che in vari casi hanno mostrato trend non favorevoli; peraltro anche negli ungulati sono evidenti cambiamenti significativi, ad esempio per il camoscio, che ha subito una netta regressione in varie zone.

Inoltre il PFV vigente si basa su una definizione del territorio agro-silvo pastorale (TASP) risalente al 2007, quindi non più rappresentativa della situazione del territorio provinciale, a fronte del nuovo TASP approvato da Regione Lombardia nel 2023, di cui è ora necessario tenere conto.

Il presente documento nasce quindi dall'intento di fornire dati aggiornati dei posti massimi di caccia per ogni specializzazione, basati sui capi attualmente presenti sul territorio provinciale e sull'effettivo territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia, in sostituzione del capitolo 4.6 "Organizzazione dei cacciatori" del PFV attualmente vigente.

1. DATI RELATIVI AL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE PROVINCIALE (TASP) DEGLI ISTITUTI TERRITORIALI

Con deliberazione n°1092 del 09/10/2023, in ottemperanza alla legge regionale 26/93, art. 13 comma 3, la Giunta regionale ha approvato la "Determinazione dell'estensione del territorio agro-silvo pastorale (T.A.S.P.) - art. 13 della l.r. 26/93", e il relativo shapefile costituito dallo strato rappresentante il solo TASP.

Lo shapefile fornito da Regione Lombardia è stato quindi incrociato con quelli rappresentanti le varie suddivisioni del territorio provinciale, onde ricavare le superfici di Tasp e di improduttivo per ciascuno degli istituti territoriali provinciali: Comprensori Alpini, Settori di caccia agli ungulati, Aziende Faunistico-Venatorie, aree già protette alla caccia (Parco Nazionale, Foreste Demaniali, Monumenti Naturali e Riserve Naturali), e aree protette in base al presente Piano faunistico (Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura).

Non sono stati invece effettuati calcoli di superficie di TASP degli altri istituti territoriali, che non rientrano nei contenuti previsti dall'art. 13 comma 3 della l.r. 26/93, quali zone speciali (sottoposte a parziale limitazione della caccia), comparti di maggiore e minor tutela e zone di caccia alla beccaccia.

Il calcolo delle superfici si è basato su una serie di interrogazioni, successive e mutuamente esclusive, dei diversi strati; il sistema ha fornito i valori della superficie, trasformati in ettari e arrotondati a due cifre.

Il Tasp regionale è scaricabile dal sito di Regione Lombardia, mentre gli strati successivamente ottenuti e relativi alla provincia di Sondrio sono consultabili presso gli uffici del Servizio Caccia e Pesca.

Si riportano di seguito le superfici di TASP delle diverse tipologie di istituti previsti dalla normativa:

- a) comprensori alpini di caccia
- b) settori di caccia agli ungulati;
- c) aree protette per effetto di altre leggi (Parco Nazionale, Parco Naturale, Riserve Naturali, Foreste Demaniali, Monumenti Naturali);
- d) oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura previste nell'ambito del vigente PFV.

1.1 COMPENSORI ALPINI DI CACCIA

Il territorio ricadente nei cinque Comprensori Alpini è stato calcolato in base allo strato delle cinque comunità montane provinciali più aggiornato, e fornito dall'Ufficio SIT.

A tali aggiornamenti sono dovute le minime discrepanze riscontrate rispetto ai totali del PFV precedente.

In tabella 1.1 si riporta l'estensione della superficie totale e del tasp ricadente nel territorio dei cinque comprensori alpini, ottenuto dallo strato di Tasp regionale. Il TASP attuale è quindi pari a 232.836 ha.

Tab 1.1 – Superficie di TASP (ha) dei 5 comprensori alpini, calcolato nel 2026.

Comprensorio Alpino	Superficie TOTALE		TASP 2026	
	Superficie	%	Superficie	%
ALTA VALTELLINA	89.616,45	28,03	53.854,71	23,13
TIRANO	45.152,62	14,12	37.321,27	16,03
SONDRIO	77.764,29	24,32	55.322,42	23,76
MORBEGNO	49.597,52	15,51	41.379,81	17,77
CHIAVENNA	57.616,44	18,02	44.952,47	19,31
TOTALE provincia	319.747,32	100,00	232.830,68	100,00

1.2 SETTORI DI CACCIA AGLI UNGULATI

Le superfici di TASP dei settori, in base al nuovo strato regionale di Tasp, sono indicate di seguito in tab. 1.2.
Le superfici riportate non comprendono il Parco nazionale dello Stelvio e le Aziende faunistiche, che sono riportate in modo distinto, in quanto differenziate, sia geograficamente, sia dal punto di vista gestionale.

Tab 1.2 – Superficie di TASP (ha) dei settori di caccia agli ungulati di ogni CAC

COMPENSORIO ALPINO	Sett	SUPERFICIE TOTALE	TASP 2026
ALTA VALTELLINA	AV1	4.046,14	3.593,58
	AV2	7.957,52	5.789,78
	AV3	11.500,91	7.552,00
	AV4	16.548,23	11.441,98
	TOT AV	40.052,80	28.377,34
TIRANO	TI1	12.206,86	11.148,06
	TI2	25.185,51	19.773,88
	TOT TI	37.392,37	30.921,94
SONDRIO	SO1	11.549,05	9.760,84
	SO2	23.571,06	10.811,64
	SO3	8.036,37	6.207,95
	SO4	7.349,58	5.197,19
	SO5	5.979,58	4.724,28
	SO6	7.466,64	5.933,10
	SO7	8.446,44	7.691,77
	SO8	5.365,57	4.995,65
	TOT SO	77.764,29	55.322,42
MORBEGNO	MO1	12.232,02	10.830,99
	MO2	13.284,73	12.383,84
	MO3	18.421,57	13.213,31
	MO4	5.659,20	4.951,67
	TOT MO	49.597,52	41.379,81
CHIAVENNA	CH1	13.712,13	11.659,31
	CH2	21.136,83	14.552,74
	CH3	22.767,48	18.740,42
	TOT CH	57.616,44	44.952,47
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA		262.423,42	200.953,97

1.3 AREE GIA' SOGGETTE A PROTEZIONE

Si riportano di seguito, nella tabella 1.3, le superfici totali e di TASP relative alle aree protette per effetto di altre leggi (Parco Nazionale, Parco Naturale, Riserve Naturali, Foreste e Aree Demaniali, Monumenti Naturali). Non sono state considerate le aree protette all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, in quanto non di competenza dei CAC.

Tab 1.3 – Superficie di TASP (ha) delle aree già soggette a protezione in ogni CAC

Nome zona	TIPO AREA	SUPERFICIE TOTALE	TASP 2026
Paluaccio di Oga	RN	30,07	21,14
Alpe Boron	FD	8,83	8,66
Parco dello Stelvio	PNaz	49.563,67	25.477,37
TOT Alta Valtellina		49.602,57	25.507,17
Pian Gembro	RN	81,30	80,57
Pianelle-Bareghetti	PN-TI	14,88	14,88
TOT Tirano		96,18	95,45
Bigiu Sciucon	AD	6,91	6,91
Bosco dei Bordighi	RN	47,64	47,26
Piramidi di Postalesio	RN	26,70	26,70
Doss Billi	PN	271,56	269,88
Meriggio	PN	612,97	609,50
Dosso Morandi	PN	267,82	267,57
Gallonaccio	PN	625,70	608,91
TOT Sondrio		1.859,30	1.836,73
Val di Mello (RN e FD)	RN	4.560,70	2.470,08
Bagni di Masino	FD	362,12	250,57
FD ValGerola (varie parti)	FD	620,46	612,15
FD Val Lesina (varie parti)	FD	1002,6	907,44
Pian di Spagna	RN	211,15	195,57
Gallonaccio	PN	167,79	166,87
Valle della Lesina	PN	1.085,56	975,86
Dosso Cavallo	PN	1.319,40	1.316,54
A.Tagliate Culino + FD ValGerola	PN-FD	466,951	728,92
TOT Morbegno		9.796,73	7.624,00
Pian di Spagna	RN	448,04	139,57
Marmitta dei Giganti	RN	35,91	32,49
Caurga del Torr. Rabbiosa	MN	2,86	2,85
Cascate Acqua Fraggia	MN	11,75	11,35
TOT Chiavenna		498,55	186,26
TOTALE PROVINCIA		61.853,34	35.249,61

1.4 AREE PROTETTE IN BASE AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO VIGENTE

Si riportano di seguito, in tab. 1.4, le superfici totali e di TASP relative alle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura previste nell'ambito del vigente PFV.

Tab 1.4 – Superficie di TASP (ha) delle aree protette in ogni CAC in base al Piano faunistico venatorio

Nome zona	TIPO AREA	SUPERFICIE TOTALE	TASP 2026
Val Cameraccia	ZRC	377,61	363,94
Bosco del Conte	ZRC	417,77	416,79
ALTA VALLE TOT		795,38	780,73
Pesciola-Salina	ZRC	1.389,78	1.311,92
Fusino-Val Grosina	ZRC	264,39	253,56
Madonna di Pompei	ZRC	273,17	268,32
Nemina	ZRC	886,44	836,83
Piana-Guizana	ZRC	1.504,26	1.174,39
Trivigno-San Rocco	ZRC	219,06	208,40
TIRANO TOT		4.537,10	4.053,42
Alpe Colina	ZRC	1.004,13	965,07
Castellaccio	ZRC	460,63	453,41
Alpe Giumellino	ZRC	1.559,17	723,82
Pizzo Pidocchio	ZRC	522,26	520,09
Val Cervia	ZRC	803,93	759,34
Val Vicima	OP	1.299,69	758,11
SONDRIO TOT		5.649,81	4.179,84
Isola	ZRC	86,96	77,83
Ardenno	ZRC	262,09	256,17
Dosso Tacher	ZRC	756,74	747,62
MORBEGNO TOT		1.105,79	1.081,63
Alta Val Codera	ZRC	906,59	711,93
Bocchetta di Chiaro	OP	96,21	93,47
Cranna-Pianazzola	ZRC	1.175,37	1.143,10
Val Sterla	OP	848,51	355,87
Pizzo Truzzo	ZRC	1.455,40	1.224,54
CHIAVENNA TOT		4.482,07	3.528,91
TOTALE PROVINCIA		16.570,15	13.624,51

1.5 AREE NON CACCIABILI (art. 43 LR 26/93)

Si riportano inoltre le superfici soggette a divieto di caccia in relazione all'art. 43 della l.r.26/93 e succ. modif., effettuando un buffer di 50 m intorno alle strade e un buffer di 100 m intorno alle case.

Per Alta Valle il calcolo è stato effettuato scorporando a monte la superficie del Parco Nazionale dello Stelvio mentre per Tirano è stata tolta l'area delle due aziende faunistico-venatorie

Tab 1.5 – Superficie totale e di TASP (ha) delle fasce soggette a divieto di caccia intorno a strade e case (art. 43 LR26/93) in ogni CAC (escluse le superfici afferenti ad aree già protette riportate nelle tabelle precedenti)

Comprensorio Alpino	Superficie TASP delle fasce soggette a divieto di caccia nel territorio non protetto	%
ALTA VALTELLINA	3.923,27	10,30
TIRANO	7.787,13	20,45
SONDRIO	10.704,43	28,11
MORBEGNO	9.400,37	24,68
CHIAVENNA	6.271,83	16,47
TOTALE provincia	38.087,05	100,00

In conclusione, la superficie di TASP effettivamente cacciabile, decurtata delle aree protette per effetto di altre leggi e disposizioni, delle aree protette dalla pianificazione faunistico-venatoria provinciale, e delle fasce soggette a divieto di caccia intorno a strade e case, è indicata nella tabella 1.6 e risulta pari, a livello provinciale, ad un totale di **139.470** ha.

Tab 1.6 – Superficie totale di TASP (ha) utilizzabile per l'attività venatoria

Comprensorio Alpino	Superficie TASP cacciabile	%
ALTA VALTELLINA	23.643,54	16,95
TIRANO	18.980,92	13,61
SONDRIO	38.601,42	27,68
MORBEGNO	23.273,81	16,69
CHIAVENNA	34.965,47	25,07
TOTALE provincia	139.465,16	100,00

2. ORGANIZZAZIONE DEI CACCIATORI

2.1 POSTI CACCIA MASSIMI TEORICI

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero massimo teorico di posti caccia deve basarsi sul TASP (Territorio Agro Silvo Pastorale) utile alla caccia, decurtato delle zone già soggette a protezione (Parchi nazionali, Riserve naturali, foreste demaniali etc.), delle zone protette dal PFV vigente (Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione), nonché delle Aziende faunistico-venatorie, dove la caccia avviene con modalità differenti e delle superfici soggette a divieto di caccia in relazione all'art. 43 della l.r.26/93 e succ. modif., consistenti in un'area di 50 m intorno alle strade e di 100 m intorno alle case.

Al fine di calcolare i posti massimi teorici autorizzabili in provincia di Sondrio, si utilizza l'indice massimo della densità venatoria regionale in Zona Alpi. A titolo di esempio, l'ultimo indice valido per la provincia di Sondrio, approvato da Regione Lombardia con decreto n°6601 del 29 aprile 2024, prevedeva un indice di un cacciatore ogni 47,06 ha di Tasp.

Si è pertanto effettuata una simulazione del numero massimo di posti caccia che verrebbe previsto in base a tale indice, cioè con il valore di un cacciatore ogni 47,06 ha di Tasp, valido nel 2025.

In base a tale riferimento il numero teorico massimo di cacciatori per la provincia di Sondrio risulta pari a 2.964 cacciatori (tab. 2.1). I numeri sotto riportati sono oggetto di variazione ad ogni aggiornamento dell'indice di densità venatoria regionale.

Tab. 2.1 Territorio Agro-Silvo-Pastorale utile alla caccia e numero massimo di posti caccia.

Comprensorio Alpino	TASP utile alla caccia (ha)	N° MASSIMO DI CACCIATORI (con 1 cacc/47,06 ha)
ALTA VALTELLINA	23643,54	502
TIRANO	18980,92	403
SONDRIO	38601,42	820
MORBEGNO	23273,81	495
CHIAVENNA	34965,47	743
TOTALE provincia	139.465,16	2.964

2.2 CACCIA ALL'AVIFAUNA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO FISSO

In Regione Lombardia le norme di dettaglio in merito all'appostamento fisso sono riportate all'art. 25 della l.r. 26/93 (e successive modificazioni); al riguardo si precisa che nel territorio della provincia di Sondrio, come previsto dal vigente Piano faunistico venatorio, non sono consentiti appostamenti fissi in zone di maggior tutela. In base all'allegato B della l.r. 26/93, il numero massimo di appostamenti fissi che possono essere presenti in provincia di Sondrio è fissato in 73; in tabella 2.2 viene indicato il modo in cui tale numero massimo è stato fino ad oggi ripartito, unitamente agli effettivi appostamenti presenti a tutt'oggi e ai nuovi numeri massimi previsti dal presente Piano Faunistico.

Tab. 2.2 Numeri di appostamenti fissi autorizzati nel 2025 e numeri massimi previsti nel PFV vigente.

Comprensorio Alpino	Appostamenti fissi autorizzati stagione 2025/26	Numero massimo di appostamenti fissi PFV 2011/ 2016 (vigente)
ALTA VALTELLINA	0	0
TIRANO	1	4
SONDRIO	1	6
MORBEGNO	11	27
CHIAVENNA	7	16
TOTALE prov.	20	53

Come si nota, il numero di cacciatori da appostamento fisso in provincia è nel complesso molto basso; il Comprensorio alpino in cui la caccia da appostamento viene praticata in modo più intenso è quello di Morbegno, che da solo presenta più di metà di tutti gli appostamenti provinciali.

In relazione però alle modifiche del territorio agro-silvo-pastorale che si riduce sempre più, per l'aumento di aree antropizzate (strade, fabbricati, altre aree di utilità pubblica, sentieri pedonali, piste ciclabili, zone a verde pubblico, etc.), soprattutto nelle zone di minor tutela, che sono quelle in cui è consentito questo tipo di caccia, non è possibile superare il numero massimo degli appostamenti previsti nel Piano faunistico attualmente vigente, fatti salvi i diritti dei residenti e di chi già è titolare di concessione e pari a 53 posti complessivi. Nel comprensorio Alta Valtellina si conferma invece l'assenza di appostamenti fissi.

2.3 CACCE DI SPECIALIZZAZIONE

In merito all'organizzazione della caccia si precisa innanzitutto che il territorio provinciale è suddiviso in comparti di minor tutela e di maggior tutela.

Nell'ambito della provincia di Sondrio si confermano le specializzazioni seguenti, suddivise in base alle specie oggetto di caccia:

A) MIGRATORIA e VOLPE: consente la caccia vagante, solo in zona di minor tutela, alla selvaggina migratoria, anche con il cane da ferma e da riporto e alla volpe anche con il cane da tana.

B) AVIFAUNA RIPOPOLABILE: consente la caccia solo in zona di minor tutela al fagiano, alla starna, alla pernice rossa, anche con il cane da ferma.

C) LEPRE: consente la caccia nell'intero c.a. alla lepre comune e alla lepre bianca, anche con il cane da seguita, nonché alla volpe e alla migratoria.

D) TIPICA ALPINA: consente la caccia nell'intero c.a. al gallo forcello, alla pernice bianca, alla coturnice, alla migratoria, anche con il cane da ferma, e alla volpe, anche con il cane da tana, mentre la lepre bianca può far parte del carniere, se autorizzata dal Comitato di gestione.

E) UNGULATI: consente la caccia agli ungulati, nel settore assegnato, nonché, in zona di minor tutela, alla migratoria e alla volpe.

La caccia alle specie stanziali di pregio (ungulati, tipica alpina e lepri), deve continuare ad essere condotta con la forma della specializzazione e con un numero massimo di posti disponibili per ogni specializzazione, legando anche il cacciatore, nel caso degli ungulati ad un'area definita (settore), o comunque al proprio comprensorio alpino, nel quale egli partecipi attivamente agli interventi di gestione (censimenti, controllo dei capi abbattuti, miglioramenti ambientali, etc.), praticando una caccia il più possibile legata al proprio territorio. L'importanza di mantenere separate le specializzazioni emerge anche in relazione al trend non ottimale e alle situazioni di calo viste per alcune di queste specie, quali Pernice bianca o Lepre bianca: molto importante è quindi legare il cacciatore al suo tipo di caccia, migliorandone la preparazione e incentivandone la collaborazione ad una gestione corretta e responsabile.

Sono stati quindi calcolati i numeri dei posti massimi disponibili per la caccia agli ungulati e per le specializzazioni tipica alpina e lepre, fatto salvo il diritto dei cacciatori ad essere iscritti al comprensorio alpino o settore in cui hanno la residenza anagrafica in base ai criteri previsti dalla regolamentazione provinciale.

Per le specializzazioni di caccia alla migratoria, volpe e avifauna ripopolabile, praticabili solo nel comparto di minor tutela, non si definiscono numeri massimi di posti disponibili e possono essere ammessi tutti i cacciatori che ne faranno richiesta, fermo restando i limiti massimi previsti dall'indice di densità venatoria regionale per la zona Alpi.

2.4 CACCIA DI SPECIALIZZAZIONE UNGULATI

Per il calcolo dei posti caccia di questa specializzazione, il criterio principale adottato è stato *TERRITORIALE*, basato cioè sulla superficie di TASP disponibile per la caccia, calcolato detraendo dal TASP di ogni comprensorio alpino tutte le aree non cacciabili, come dettagliate nel precedente par. 1.

Nell'ambito della superficie disponibile si è stabilito di assegnare ai cacciatori un'area più ampia rispetto a quanto previsto dall'indice regionale, pari cioè a un cacciatore ogni 140 ha, in relazione al fatto che le varie specie di ungulati non utilizzano il territorio in modo omogeneo, ma con ampie differenze in base all'ambiente e alla stagionalità, e l'effettiva area disponibile per la caccia è quindi di fatto inferiore al semplice territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia.

Non si è quindi più utilizzato un criterio basato sul numero di capi prelevabili, come nel vigente PFV, poiché basarsi sul dato medio dei capi abbattuti comporterebbe una penalizzazione dei settori di caccia dove sono state fatte le scelte di gestione più corrette e dove le popolazioni di ungulati sono state gestite in modo da potersi il più possibile avvicinare alle consistenze potenziali.

Poiché però è anche necessario, per forza di cose, prendere atto che in alcuni settori di caccia le consistenze e quindi anche i prelievi di ungulati sono ancora bassi, per cause non riconducibili soltanto alle scelte di gestione delle popolazioni, è stato utilizzato anche un "*FATTORE DI CORREZIONE*" basato sul numero di capi disponibili per cacciatore: laddove questo numero (calcolato come numero medio di ungulati abbattuti

PROVINCIA DI SONDRIO – SERVIZIO CACCIA E PESCA
DEFINIZIONE DEI POSTI CACCIA MASSIMI IN PROVINCIA DI SONDRIO

annualmente, sulla base dei prelievi dell'ultimo decennio, rapportati al numero di iscritti del 2025) non arrivava alla soglia minima di 1 capo/testa, il valore dei posti teorici disponibili è stato moltiplicato per l'effettivo numero medio di capi abbattuti, in modo da adeguare il numero di posti caccia alla situazione reale. Come evidenziato in rosso nella tab. 2.3, questa correzione si è resa necessaria nei CAC di Tirano e Chiavenna, in cui il numero di capi abbattuti rimane inferiore a 1 capo/cacciatore.

Tab. 2.3 Posti caccia per la specializzazione UNGULATI

Compr. Alpino	TASP CACCIABILE TOT	Media tot UNGULATI prelevati 2016-2025	N° medio capi prelevati a cacciatore	POSTI CACCIA MASSIMI UNGULATI
ALTA VALTELLINA	23.643,54	313,20	1,65	169
TIRANO	18.980,92	162,80	0,73	99
SONDRIO	38.601,42	682,00	1,47	276
MORBEGNO	23.273,81	462,30	1,57	166
CHIAVENNA	34.965,47	274,30	0,91	228
TOT prov.	139.465,16	1.894,6	1,29	937

Si ritiene, per il futuro, che questo criterio possa essere aggiornato, se necessario, in relazione alla variazioni degli istituti territoriali e ricalcolando il numero di capi abbattuti nel decennio precedente e la disponibilità di capi/cacciatore; di conseguenza il numero di posti caccia verrà adeguato.

2.5 CACCIA DI SPECIALIZZAZIONE TIPICA ALPINA E LEPRE

Per le specializzazioni Tipica alpina e Lepre il calcolo dei posti caccia è stato effettuato con un criterio esclusivamente *FAUNISTICO*, basato cioè sulla fauna presente e quindi sul numero medio di capi abbattuti nel decennio 2016-2025, considerando tutte le specie e prevedendo almeno 3 capi per ogni cacciatore.

Questi valori di carniere, pur di molto inferiori ai valori massimi attualmente consentiti ad ogni cacciatore, si ritiene possano rappresentare, per entrambe le specializzazioni, un buon compromesso tra l'obiettivo di tutelare le popolazioni di queste specie, spesso in difficoltà o con trend decrescenti, e la necessità di assegnare comunque un minimo numero di capi a cacciatore per consentire un'attività venatoria equilibrata.

In tab. 2.4 si riportano i dati relativi ai galliformi alpini prelevati per ogni specie nel decennio 2016-2025, il numero medio di capi abbattuti a cacciatore e il numero teorico di posti massimi, ottenuto assegnando tre capi ad ogni cacciatore.

Osservando i valori ottenuti nei vari CA, si nota come il numero medio di galliformi abbattuti per ogni cacciatore di tipica alpina, considerando gli iscritti del 2025, sia stato di poco più di 1 capo a testa, con variazioni dal minimo di 0,7 in Alta Valtellina a un massimo di 1,6 a Chiavenna.

Tab. 2.4 – N° capi prelevati per la specializzazione TIPICA ALPINA

Compr. Alpino	N° medio capi prel 2016-2025 FAGIANO DI MONTE	N° medio capi prel 2016-2025 PERNICE BIANCA	N° medio capi prel 2016- 2025 COTURNICE	N° medio GALLIFORMI ALPINI prelevati/anno (2016-2025)	N° medio capi prelevati a cacciatore	POSTI MASSIMI TIPICA ALPINA
ALTA VALTELLINA	9,0	24,1	1,8	34,9	0,7	12
TIRANO	21,0	4,2	8,7	33,9	1,0	11
SONDRIO	47,9	12,2	17,8	77,9	1,2	26
MORBEGNO	46,9	3,9	44,4	95,2	1,3	32
CHIAVENNA	60,5	34,5	53,4	148,4	1,6	49
TOT prov.	185,3	78,9	126,1	390,3	1,2	130

Allo stesso modo sono riportati in tabella 2.5 i relativi alle lepri abbattute nel decennio 2016-2025 e il numero di posti massimo. In questa specializzazione i cacciatori hanno riscontrato un carniere pari in media a 1,6 lepri/cacciatore, con valori minimi di 1,1 a Tirano (anche in relazione a un numero complessivo di cacciatori più elevato), e un valore massimo di 2,7 in Alta Valtellina.

Tab. 2.5 –N° capi prelevati per la specializzazione LEPRE

Compr. Alpino	N° medio capi prel 2016-2025 LEPRE COMUNE	N° medio capi prel 2016-2025 LEPRE BIANCA	N° medio LEPRE abbatt/anno (2016-2025)	N° medio capi prelevati a cacciatore	POSTI MASSIMI LEPRE
ALTA VALTELLINA	9,7	6,3	16,0	2,7	5
TIRANO	98,1	21,9	120,0	1,1	40
SONDRIO	70,4	8,4	78,8	2,0	26
MORBEGNO	85,7	6,2	91,9	1,6	31
CHIAVENNA	20,8	15	35,8	2,4	12
TOT prov.	284,7	57,8	342,5	1,6	114

Fermo restando che i cacciatori residenti hanno sempre diritto di iscriversi nella specializzazione prescelta, il numero di posti liberi deve essere verificato, da ogni Comprensorio Alpino di Caccia, tenendo conto del valore totale dei posti delle due specializzazioni (tipica alpina e lepre).



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio caccia e pesca

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1420 /2026 con oggetto: "DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA", DEI POSTI CACCIA MASSIMI AMMISSIBILI IN PROVINCIA DI SONDRIO " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 24/04/2026

IL DIRIGENTE
(CRISTINI GIANLUCA)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 21 del 28/04/2026

Oggetto: DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA", DEI POSTI CACCIA MASSIMI AMMISSIBILI IN PROVINCIA DI SONDRIO.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 05/05/2026

Il funzionario delegato
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente